

**Metrol  
a Roma  
e Milano**

*Il Tar Lazio ha respinto il ricorso contro la cordata vincitrice della gara*

# Linea C, ok appalto a Astaldi

## General contractor è legittimo e a norma Ue

DI ANDREA MASCOLINI

**L'**affidamento a contraente generale della linea C della metropolitana di Roma è legittimo e conforme alla normativa comunitaria e nazionale. Lo ha affermato il Tar del Lazio, seconda sezione, con la decisione n. 2423 emessa il 17 febbraio 2008 in favore di Roma Metropolitane e del comune di Roma sul ricorso proposto da quattro imprese di costruzioni che non avevano partecipato alla gara per la realizzazione dell'importante tratta metropolitana (34,5 km) il cui contratto è stato stipulato il 12 ottobre 2006 e che dovrebbe essere terminata entro il 2015.

I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento del bando di gara, degli atti amministrativi connessi all'appalto e il risarcimento dei danni nonché l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e del contratto siglato con Astaldi, mandataria dell'Ati con Viani Lavori, Consorzio Cooperative Costruzioni e Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari. In particolare si contestava la legittimità del ricorso alla procedura di affidamento a contraente generale perché avrebbe determinato a favore di quest'ultimo una posizione monopolistica di controllo sull'intero mercato infrastrutturale della capitale. Veniva anche censurato il rispetto delle norme europee perché tempi, costi e oggetto dell'opera da realizzare non sarebbero stati chiaramente

definiti in anticipo dall'amministrazione comunale che, di conseguenza, avrebbe concesso eccessiva discrezionalità all'operato dell'affidatario determinando la condizione di una «sostituzione» da parte del contraente generale del soggetto politico titolare delle scelte. Infine si chiedeva al Tar di sollevare anche la questione di legittimità costituzionale della legge Obiettivo. I giudici amministrativi hanno respinto in toto il ricorso, a partire dalla dichiarazione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale, ritenendo infondato il fatto che i lavori della linea C sarebbero frazionabili, non essendo caratterizzati da vincolo di unitarietà. Viceversa la sentenza ha affermato che «si tratta di un'infrastruttura per la cui realizzazione non è irragionevole che si sia scelto di affidarlo ad un contraente generale in grado di effettuare, oltre a un coordinamento centralizzato, una serie di attività che non sono solo di natura tecnica ma soprattutto organizzativa e amministrativa (si pensi alle procedure di esproprio)». In merito alla presupposta mancanza di copertura finanziaria, anch'essa sollevata dai ricorrenti, il Tar del Lazio ha affermato che, al contrario, l'opera risulta già quasi completamente finanziata e, sui tempi, smentisce la presunta incertezza dei tempi di realizzazione.

